



IL NUOVO DECRETO EFFLUENTI N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016

*Daniela Quarato
CREA- Centro politiche e bioeconomia
c/o Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale della Sviluppo Rurale*

***MERCOLEDI' 8 GIUGNO 2016
CORTE BENEDETTINA, LEGNARO (Pd)***



Aggiornamento delle basi normative

- Norme relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, sinora disciplinate dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 (emanato ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di recepimento della Direttiva 1991/676/CE - cosiddetta Direttiva Nitrati)
- Norme relative all'utilizzazione agronomica del digestato, prodotto dagli impianti di digestione anaerobica, previsti dell'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Le varie tappe

- 27 novembre 2014: sancita l'intesa nel corso del Conferenza Stato - Regioni;
- 15 luglio 2015: trasmissione alla Commissione europea per il preventivo esame come "norma tecnica", ai sensi della Direttiva 98/34/CE;
- 30 ottobre 2015: parere circostanziato emesso della Commissione
- Richiesta di eliminare l'articolo "Condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica" perchè non conforme alle disposizioni della direttiva nitrati;
- 11 febbraio 2016, comunicazione della modifica in Conferenza Stato-Regioni;
- 25 febbraio 2016 firmato dal Ministro Martina e dai Ministri concertanti;
- 22 marzo 2016 registrazione in Corte dei Conti;
- 18 aprile 2016 pubblicazione sul *Suppl. Ordinario n. 9* della Gazzetta Ufficiale - *Serie Generale n.90*.



Il nuovo decreto

Il decreto disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

- ❖ effluenti di allevamento;
- ❖ acque reflue;
- ❖ la produzione, le caratteristiche di qualità, e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Il nuovo decreto

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati nel presente decreto.



Introduzione di nuove definizioni

- Digestato
- Impianto di digestione anaerobica
- Trattamento
- Impianti aziendali
- Impianti interaziendali





Digestato

Il digestato è considerato sottoprodotto qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze quali:

- paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
- materiale agricolo derivante da colture agrarie. Per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso complessivo;
- effluenti di allevamento;
- acque reflue;
- residui dell'attività agroalimentare a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate;
- sottoprodotti di origine animale;
- materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.



Digestato agrozootecnico

Digestato prodotto con:

- paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
- materiale agricolo derivante da colture agrarie. Per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso complessivo;
- effluenti di allevamento;
- materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare.

Digestato agrozotecnico

Il digestato agrozotecnico rispetta i valori limite di seguito indicati

Parametro	Valore limite (min) (max)	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

Digestato agroindustriale

Digestato prodotto con:

- acque reflue;
- residui dell'attività agroalimentare a condizione che non contengano sostanze pericolose;
- acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate;
- sottoprodotti di origine animale;

Eventualmente anche in miscela con:

- paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
- materiale agricolo derivante da colture agrarie;
- effluenti di allevamento;
- materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare

Digestato agroindustriale

Il digestato agroindustriale rispetta i valori limite di seguito indicati

Parametro	Valore limite (min) (max)	Unità di misura
Contenuto minimo di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	140	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale	100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	0,5	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 **



***Residui agroindustria
ammessi***

Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero

Sottoprodotti della trasformazione dell'uva

Sottoprodotti della trasformazione delle olive

Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro

Sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone

Sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi

Sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi

Sottoprodotti della lavorazione dei cereali

Sottoprodotti della trasformazione della frutta

Trattamento

Qualsiasi operazione effettuata su materiali e sostanze rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, da soli o in miscela tra loro, compresi lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui ovvero riducendo i rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all'utilizzazione, purchè senza addizione di sostanze estranee



Impianto

- Aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;
- Interaziendale: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;

Utilizzazione agronomica del digestato

- L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
- Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami ed alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.
- Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono applicare divieti più restrittivi in ragione delle specificità territoriali e di particolari esigenze di tutela dell'ambiente.

Utilizzazione agronomica del digestato

- Zone vulnerabili: 170 kg per ettaro per anno al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento.
- Zone non vulnerabili: 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.
- Le Regioni possono indicare per le diverse coltivazioni il fabbisogno complessivo di azoto efficiente previsto dal codice di buona pratica agricola, ovvero le dosi massime di applicazione di azoto efficiente (MAS), prevedendo un valore minimo di efficienza dell'azoto somministrato con gli effluenti di allevamento di almeno 60 per cento per il liquame suino e avicolo, 50 per cento per liquame bovino, 40 per cento per il letame

Utilizzazione agronomica del digestato

- Nel caso che il digestato agroindustriale sia prodotto anche con effluenti di allevamento il raggiungimento dei limiti (170 – 340 kg) è calcolato con riferimento alla sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA.
- La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

Utilizzazione agronomica del digestato

Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

Tecniche di distribuzione

La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento tiene conto:

- caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- tipo di effluente;
- colture praticate e della loro fase vegetativa.

La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquida viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.

Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica

E' vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:

- sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
- sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti.

Tale digestato deve essere avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui preferibilmente l'incenerimento.

Il digestato di cui sopra è rifiuto.



Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

L'utilizzazione agronomica è vietata nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

- 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto di cui le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi invernali in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 per cento sul secco di cui non oltre il 20 per cento in forma di azoto ammoniacale;
- 90 giorni per i letami ad eccezione del letame bovino, ovicaprino e di equidi per il quale le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi invernali, ad eccezione del periodo 15 dicembre - 15 gennaio, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
- 90 giorni per i materiali assimilati al letame ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65 per cento per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni;

Per il liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, il divieto ha durata di:

- 90 giorni nei terreni con prati, ivi compresi i medica, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata;
- 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.



Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, documentate da una relazione tecnica, le regioni e province autonome possono individuare decorrenze diverse di divieto.

1. periodi di divieto continuativo, di almeno 60 giorni (dal 1 dicembre al 31 gennaio), nei mesi in cui le temperature, le precipitazioni, lo stato dei terreni, il ridotto assorbimento dell'azoto da parte delle colture non consentano una gestione corretta delle operazioni agronomiche
2. periodi non continuativi correlati all'andamento meteorologico, qualora le condizioni di praticabilità dei terreni siano tali da consentire l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e questa avvenga in presenza di:
 - prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o arboree con inerbimenti permanenti;
 - terreni con residui colturali;
 - preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

Le regioni e le province autonome, in presenza di colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di divieto diversi, anche non continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e dei periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette coltivazioni



Stoccaggio Zone non Vulnerabili

La capacità di stoccaggio per i liquami viene calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in



90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di medica, prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini. In assenza di tali caratteristiche, le regioni prescrivono un volume di stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nei 120 giorni



120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a)



Stoccaggio Zone Vulnerabili

Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini

120 giorni nell'Italia centro settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Province di Bolzano e di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio), fatta eccezione per i contenitori esistenti che devono essere adeguati entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto

90 giorni nell'Italia meridionale (Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia)

In assenza degli assetti colturali di cui sopra ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle sopra indicate, le regioni prescrivono un volume di stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nei seguenti periodi

180 giorni nell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Province di Bolzano e di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria)

150 in tutte le altre Regioni

120 giorni per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento

Piano di utilizzazione agronomica

Predisposizione sia in zone vulnerabili che non vulnerabili.

Ha una durata massima di 5 anni

Completo per le seguenti aziende:

- aziende ricadenti in zona vulnerabile che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato superiore a 6.000 kg;
- Allevamenti bovini con più di 500 UBA

Piano di utilizzazione agronomica

Semplificato:

- aziende ricadenti in zona vulnerabile che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato compreso tra 3000 e 6000 kg

Comunicazione

Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione completa le seguenti aziende:

- Aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale superiore a 6.000 kg;
- Aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale superiore a 3.000 kg;
- Tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del PUA.

Comunicazione

Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione semplificata le seguenti aziende:

- Aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale compreso tra 3.000 e 6.000 kg;
- Aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale compreso tra 1.000 e 3.000 kg;
- Piccole aziende agroalimentari;
- Tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.

Comunicazione

Esonero della comunicazione:

- Aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato non superiore a 3.000 kg
- Aziende ricadenti in zone vulnerabili che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato non superiore a 1.000 kg.
- Per tali tipologie di aziende, le regioni, definiscono i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale



Grazie per l'attenzione!!



d.quarato@politicheagricole.it